

OGGETTO: informativa sicurezza n. 05/13

Data: 15/01/2013

**FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO per cui è  
OBBLIGATORIA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE degli operatori:  
ENTRATA IN VIGORE il 12/03/2013 del relativo Accordo Stato – Regioni**

**Gentili Clienti,**

con la presente siamo ad informare che in data **12/03/2012** è stato **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'Accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** in data 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare l'accordo **riguarda**, come previsto dall'art. 73 c. 5 del D.Lgs. 81/08, l'**individuazione delle attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori**, nonché le **modalità** per il riconoscimento di tale abilitazione, i **soggetti formatori**, la **durata**, gli indirizzi ed i requisiti minimi di **validità** della formazione.

L'accordo in oggetto **ENTRA IN VIGORE**  
**IL 12 MARZO 2013.**

**PER MAGGIORE CHIAREZZA, SI RICORDA CHE...**

...il D.Lgs. 81/08, testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede che:

- ✓ qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati e specifici tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone;

Si ricorda inoltre che la formazione e l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

**Si riportano di seguito indicazioni più precise circa il contenuto dell'accordo sopra citato.**



## 1. DESTINATARI DELLA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICI PER L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CHE RICHIEDONO APPOSITA ABILITAZIONE









I **soggetti** che devono possedere specifica **abilitazione** conseguita a seguito di adeguata formazione e addestramento in relazione alle attrezzature di lavoro utilizzate che richiedono particolari conoscenze e responsabilità sono:

- ✓ i **LAVORATORI** (compresi soci lavoratori, apprendisti, tirocinanti, ecc.);
- ✓ i soggetti di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ossia:
  - ⇒ **COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 230-BIS del CODICE CIVILE**
  - ⇒ **LAVORATORI AUTONOMI CHE SVOLGONO OPERE E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 2222 DEL CODICE CIVILE**
  - ⇒ **COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO**
  - ⇒ **SOCI DI SOCIETA' SEMPLICI**
  - ⇒ **ARTIGIANI**
  - ⇒ **PICCOLI COMMERCianti**

## 2. DEFINIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER CUI E' OBBLIGATORIA L'ABILITAZIONE ALL'USO

L'**Allegato A** all'Accordo Stato – Regioni repertorio atti n. 53/CSR del 22/02/2012 stabilisce **l'elenco e la definizione delle attrezzature di lavoro per cui è obbligatorio possedere specifica abilitazione**, ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Le attrezzature di lavoro oggetto del suddetto accordo sono dunque:

- a) **PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (P.L.E.)** – alcuni esempi 
- b) **GRU A TORRE** – alcuni esempi 
- c) **GRU MOBILE** – alcuni esempi 
- d) **GRU PER AUTOCARRO** - alcuni esempi 
- e) **CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO, che comprendono:**
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico
  2. Carrelli industriali semoventi
  3. Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
- 
- f) **TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI** – alcuni esempi 
- g) **MACCHINE MOVIMENTO TERRA, che comprendono:**
1. Escavatori idraulici
  2. Escavatori a fune
  3. Pale caricatori frontali
  4. Terne
  5. Autoribaltabile a cingoli
- 
- h) **POMPA PER CALCESTRUZZO** – alcuni esempi 

**Per ciascuna attrezzatura** sopra indicata sono dedicati **specifici allegati** dell'Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012 in cui si esplicita lo **specifico percorso formativo da intraprendere** (anche in relazione alle diverse tipologie di attrezzature presenti/esistenti), **la durata di tale percorso** e le **modalità di valutazione dell'apprendimento**.



### 3. REQUISITI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI ADDESTRAMENTO SPECIFICI

Il **percorso formativo** degli operatori è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare le stesse in condizioni di sicurezza.

I corsi sono sempre **articolati** nei seguenti **moduli**:

- ✓ **MODULO GIURIDICO – NORMATIVO**
- ✓ **MODULO TECNICO**
- ✓ **MODULO PRATICO SPECIFICO**

**ATTENZIONE!!!**: il **percorso formativo per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle attrezzature che la richiedono NON è sostitutivo della formazione specifica relativa ai rischi della mansione** del lavoratore, pertanto è da considerarsi a **parte** rispetto a quella obbligatoria di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011!!

**Ogni modulo è soggetto ad una VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO**. In **tutti i casi** le valutazioni si articolano come segue:

- ✓ Verifica intermedia al termine dei moduli teorici (giuridico – normativo e tecnico);
- ✓ Prova pratica di verifica finale

**L'ATTESTATO DI ABILITAZIONE** all'uso della specifica attrezzatura viene **rilasciato al termine del percorso formativo solo se**:

- ✓ gli **esiti** delle **prove di verifica** intermedia e finale sono **positivi**;
- ✓ se l'operatore ha **frequentato almeno il 90% del monte ore complessivo** del percorso formativo.

Si fa presente che l'Accordo Stato – Regioni oggetto della presente informativa **identifica inoltre gli specifici requisiti di idoneità dei soggetti formatori e dei docenti, i requisiti di idoneità delle aree in cui dovranno essere effettuate le attività pratiche, nonché la disponibilità di attrezzature.**

### 4. VALIDITA' DELLE ABILITAZIONI E NORME TRANSITORIE

Si fa presente che gli ATTESTATI DI ABILITAZIONE hanno **VALIDITA' QUINQUENNALE**. Entro la scadenza di tale validità, deve essere effettuato un **AGGIORNAMENTO** della **durata minima di 4 ore** (di cui almeno 3 dedicate ai contenuti dei moduli pratici con riferimento alla specifica attrezzatura di lavoro).

### 5. NORME TRANSITORIE E RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

a) I lavoratori che **AL 12 MARZO 2013** sono **INCARICATI** dell'uso di attrezzature per cui è richiesta specifica abilitazione **DEVONO EFFETTUARE I CORSI PREVISTI SECONDO I NUOVI CRITERI** (come indicato nella presente informativa, in riferimento alla specifica attrezzatura di lavoro) **ENTRO IL 12 MARZO 2015!!**

b) Per gli operatori che **AL 12 MARZO 2013** hanno **GIÀ SVOLTO** corsi di formazione e addestramento per l'uso di attrezzature di lavoro per le quali ad oggi è obbligatoria l'abilitazione, è **RICONOSCIUTA VALIDA** tale formazione pregressa **SOLO A SPECIFICHE CONDIZIONI prevedendo integrazioni e/o aggiornamenti entro precise scadenze.**

**NOTA BENE**: l'Accordo infine prevede **una particolarità** per il **SETTORE AGRICOLO** circa la validità dell'abilitazione con comprovata esperienza dell'operatore.

Ai fini di una maggiore comprensibilità dei contenuti dell'Accordo di cui all'oggetto, **si accompagna a tale informativa un allegato che schematizza durata e contenuti dei percorsi formativi, nonché riporta in dettaglio le condizioni di riconoscimento della formazione pregressa secondo i nuovi criteri.**

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi ai seguenti riferimenti: [info@rely-on.it](mailto:info@rely-on.it) ; Tel/Fax 0543-405323.

Cordialmente.

Cristiano Battelli  